

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate in Commissione e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	109
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	112
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	114
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 17 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	94
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (<i>Esame e rinvio</i>)	101
AVVERTENZA	102

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è stato avviato nella seduta del 18 luglio 2013, con la relazione introduttiva della relatrice Santerini. Ricorda, quindi, che sono stati presentati in Commissione l'articolo aggiuntivo Costantino VII/1326/2.01, che presenta profili di dubbia ammissibilità; gli articoli aggiuntivi Costantino VII/1326/12.01 e VII/1326/12.02, e l'emendamento Costantino VII/1327/3.1. Sono stati altresì trasmessi dalla XIV Commissione, ai fini dell'espressione di parere di competenza, gli articoli aggiuntivi Costantino 12.01 e 12.02, e Pini 13.05 (*vedi allegato 1*).

Si passa all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1326, agli articoli aggiuntivi ad esso riferiti e alle relative deliberazioni.

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia il ritiro dell'articolo aggiuntivo VII/1326/2.01.

Milena SANTERINI (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326 (*vedi allegato 2*), invitando al ritiro, altrimenti il parere è contrario, di tutti gli articoli aggiuntivi presentati in Commissione; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione. Precisa che le disposizioni contenute nelle proposte emendative indicate sono state recepite nella proposta di relazione da lei presentata.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Celeste COSTANTINO (SEL) ritira gli articoli aggiuntivi VII/1326/12.01 e VII/1326/12.02, presentati in Commissione, preannunciando di aver ritirato gli emendamenti 12.01 e 12.02 trasmessi dalla XIV Commissione per l'espressione del parere di competenza della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 13.05 ed approva la proposta di

relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1326, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge europea C. 1327, all'emendamento ad esso riferito e alle relative deliberazioni.

Milena SANTERINI (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 (*vedi allegato 3*), proponendo parere contrario sull'emendamento Costantino VII/1327/3.1.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Celeste COSTANTINO (SEL) insiste per la votazione del suo emendamento VII/1327/3.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) con riferimento al parere che la Commissione si accinge ad approvare sul disegno di legge europea 2013, chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di inserire un'osservazione nella quale si dia conto che l'Italia debba essere un soggetto attrattivo delle guide turistiche, nell'ambito dell'armonizzazione di tale attività che si svolge nelle singole regioni, in conformità della normativa comunitaria.

Luigi GALLO (M5S) sottolinea, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge europea 2013, la preoccupazione che l'omogeneizzazione della disciplina ivi contenuta, relativa all'attività di guida turistica in base alla normativa europea, rischi di pregiudicare la specificità dei territori del Paese, di ridurre le risorse e di limitare le capacità italiane in tale settore: bisogna evitare che l'Italia diventi la periferia in Europa in questo campo. Evidenzia inoltre una difficoltà di analizzare il contenuto delle procedure di raccordo, che non sono vere e proprie procedure d'infrazione, che sono alla base delle singole disposizioni del disegno di legge in esame. In particolare, con riferimento al citato articolo 3, vi è la difficoltà di accedere ai dati e alle informazioni

relativi all'ivi indicato « Caso EU Pilot 4277/12/MARK ». Ribadisce quindi la difficoltà di essere messi a conoscenza delle situazioni che sono alla base delle norme di recepimento della normativa comunitaria, chiedendo conseguentemente alla Commissione di monitorare la situazione esistente, a presidio della specificità dei territori nazionali.

Matteo ORFINI (PD), con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge europea 2013, evidenzia come ci si trovi al momento all'interno di un percorso accidentato iniziato alcuni anni fa. Ricorda infatti che per iniziativa dell'allora Ministro Bersani, fu liberalizzata la professione di guida turistica e ciò consentì allora a molte persone – prive del cosiddetto patentino rilasciato dalla provincia, ma comunque con una professionalità idonea a svolgere tale attività – di uscire dalla situazione di illegalità nella quale si trovavano. A seguito poi dell'approvazione del Codice del turismo, nel 2011, su iniziativa del Ministro Brambilla, tale liberalizzazione fu soppressa. Ponendo in particolare l'attenzione sul comma 3 del citato articolo 3, segnala che tale disposizione, che apparentemente difende gli interessi delle guide turistiche italiane, potrebbe in realtà impedire l'accesso ai siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico ivi indicati – per i quali occorre una specifica abilitazione – anche a giovani professionisti italiani che volessero intraprendere questa attività. Sottolinea infine, la necessità che alcuni titoli di studio, come ad esempio la laurea in storia dell'arte, siano anche titoli abilitanti per potere esercitare la professione di guida turistica.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ricorda come l'Unione europea stia predisponendo dei bandi per fare la formazione alle guide turistiche, essendo quindi opportuno che anche tale aspetto sia tenuto in debita considerazione.

La Commissione, con distinte votazioni, esprime parere contrario sull'emenda-

mento VII/1327/3.1 e approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Si passa, quindi, all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alle relative deliberazioni.

Milena SANTERINI (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 4*), nominando il deputato Santerini quale relatore presso la XIV Commissione sui disegni di legge recanti « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 » e « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 » e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria MARZANA (M5S), *relatore*, ricorda che il testo unificato in oggetto, attualmente all'esame in sede referente presso la XI Commissione lavoro, reca

disposizioni in materia pensionistica concernente il personale della scuola. Esso è composto di 2 articoli. L'articolo 1 modifica l'alinnea del comma 14 dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011 – cosiddetto Salva Italia – al fine di estendere l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previdenti alla cosiddetta riforma Fornero anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011. In base al citato articolo 59, comma 9 della legge n. 449 del 1997 la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Aggiunge che il 12 giugno 2013, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la XI Commissione, la relatrice Incerti ha ricordato che la riforma pensionistica attuata con il citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1° settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica. Sottolinea che la stessa relatrice ha rammentato che l'articolo 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201 ha stabilito che le disposizioni previdenti alla riforma, in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, continuino ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori, mentre, con specifico riferimento al personale del « comparto scuola », l'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 201 ha invece previsto, con esclusivo riferimento ai soggetti che a decorrere dal

1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – di modifica, come anticipato, dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – recanti disposizioni speciali in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola.

Rileva, in sintesi, che il testo unificato in esame dispone l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011, oltre che ai soggetti già individuati dal comma 14 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Ricorda, altresì, che la relazione illustrativa alla proposta di legge C. 249 afferma che sulla base dell'anagrafe del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari, sottolineando, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento. La predetta relazione evidenzia, inoltre, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la sospensione dell'efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12

marzo 2012. Analoghe considerazioni sono espresse nella relazione illustrativa annessa alla proposta di legge C. 1186, che, dopo aver ricostruito la vicenda in esame, si sofferma, in particolare, sul fatto che sia stata di controversa determinazione sia l'entità della platea dei destinatari della norma che si vorrebbe introdurre, sia la quantificazione dei relativi oneri finanziari. Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 2 del testo unificato dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 41 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale copertura finanziaria sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione bilancio.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di prima firmataria di una delle due proposte di legge che hanno originato il testo unificato in esame, accoglie con soddisfazione la proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda che già nella passata legislatura, su tale questione, diversi gruppi hanno espresso un impegno comune a dare soluzione all'attesa dei lavoratori della scuola di vedere riconosciuta la specificità del settore anche dalla recente riforma Fornero in materia pensionistica. Rileva, tuttavia, che quell'impegno non ha sortito gli esiti tanto attesi, ai quali invece ritiene debba approdare il testo in esame. In merito al richiamo della relatrice sulla dimensione della platea dei beneficiari, ritiene utile rinviare alla discussione avvenuta presso la Commissione referente sulla base delle stime prodotte dal MIUR

e dall'INPS: essa ha trovato una sintesi condivisa nel testo unificato, che quantifica i beneficiari in 6000 unità. Aggiunge che l'approvazione della proposta di legge in esame non rappresenterebbe solo il riconoscimento di un diritto, peraltro già sancito dalle sentenze favorevoli ai beneficiari che hanno fatto ricorso al giudizio della magistratura, ma significherebbe anche permettere un maggior *turn over* del personale del comparto, che ad oggi risulta essere il più anziano d'Europa. Auspica, pertanto, che la politica non si sottragga al proprio compito e fornisca le risposte attese.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto. Si tratta di un provvedimento atteso che va senz'altro condiviso.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, preannuncia che nel corso dell'esame svolgerà un intervento nel merito del provvedimento, chiedendo quindi alla collega Ghizzoni di assumere la presidenza.

Irene MANZI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto interministeriale in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare ad enti culturali relativamente all'anno finanziario 2013. La tabella C della legge di stabilità per il 2013, legge n. 228 del 2012, ha determinato lo stanziamento complessivo per i capitoli 3670 e 3671 in 9,7 milioni di euro per il 2013. Come si evince dalla nota riportata in calce nella stessa tabella C, tale importo non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Sottolinea, pertanto, che il decreto 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, ha assegnato al capitolo 3670 euro 10.069.000 e al capitolo 3671 euro 4.760.000. Ritiene, tuttavia, che la premessa dello schema ponga in evidenza che, successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto alcuni accantonamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – e dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 – convertito, con modificazione, dalla legge n. 111 del 2011-, che hanno ridotto lo stanziamento del capitolo 3670 ad euro 9.941.296.

Osserva che, rispetto allo stanziamento disposto per il 2012 – decreto interministeriale 26 ottobre 2012, non allegato allo schema –, pari ad euro 11.485.537, si regi-

stra una riduzione del 13,45 per cento. Segnala che la premessa dello schema indica una riduzione del 13,60 per cento. La relazione per le Commissioni parlamentari chiarisce che si è ritenuto di procedere alla ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2013 distribuendo equamente su tutte le voci la riduzione. Sempre la relazione aggiunge che il Ministero eroga ad alcuni dei soggetti inclusi nello schema anche ulteriori fondi, in base ad altre autorizzazioni di spesa, e che pertanto si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse « ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni e della coerenza di tali risultati con gli orientamenti generali del Ministero in ordine agli sviluppi delle attività culturali ». Al riguardo si ricorda, in particolare, che la legge n. 238 del 2012 ha previsto la concessione di un contributo straordinario di un milione di euro ciascuno, a decorrere dal 2013, in favore di quattro soggetti che già ricevono contributi in base allo schema in esame: si tratta di Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano. Rileva che la relazione, infine, evidenzia che, stante l'urgenza della conclusione del procedimento, la programmazione 2013 è stata impostata sui criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse istituzioni. Aggiunge che lo schema in esame reca alcune differenze formali di impostazione rispetto agli anni precedenti. In particolare, mentre fino al 2012 l'articolo 1 del decreto recava la ripartizione dell'intero importo stanziato e l'articolo 2 specificava la sottoripartizione tra i singoli destinatari della somma attinente alla prima voce della ripartizione di cui all'articolo 1 – « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » –, lo schema di decreto di riparto 2013 dedica l'articolo 1 interamente alle risorse asse-

gnate alla prima voce – indicando i singoli destinatari e l'importo a ciascuno spettante –, per un totale indicato di euro 6.962.642 – *rectius*: euro 6.962.643 –, e riserva l'articolo 2 alla ripartizione delle rimanenti somme, per un totale indicato di euro 2.978.654 – *rectius*: euro 2.978.653. La relazione fa presente che il gruppo di contributi di cui all'articolo 1 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione, e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali. Si tratta, nel primo caso, dei contributi per: convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale.

Sottolinea che, per quanto concerne il gruppo delle 5 importanti istituzioni culturali, si tratta dei contributi per: Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione « La Biennale » di Venezia; Fondazione « La Triennale » di Milano; Fondazione « La Quadriennale » di Roma. Al riguardo, evidenzia che allo schema sono allegati i piani di spesa da cui si evincono i beneficiari, nel 2012, delle voci relative a convegni (euro 151.050 complessivi), pubblicazioni (euro 150.150 complessivi), Edizioni nazionali (euro 263.561,83 complessivi), biblioteche non statali (euro 582.706,30 complessivi), archivi (sovrintendenze archivistiche, per un totale di euro 95.364). Con riferimento ai contributi destinati agli archivi, evidenzia che il decreto di riparto per il 2012 assegnava, in corrispondenza, risorse per euro 87.024,86. Al riguardo, gli uffici del MIBAC hanno chiarito che, limitatamente a tale segmento, la documentazione allegata allo schema è da ritenersi superata – in quanto riferita ad importi precedentemente stimati – e, conseguentemente, hanno trasmesso, per le vie brevi, una nuova versione, sulla base della quale risultano complessivamente as-

segnati euro 87.025. Inoltre, in tale documentazione sono riportati, a differenza di quanto allegato allo schema, anche i singoli beneficiari dei contributi. Ricorda che per le vie brevi è stata, altresì, trasmessa la documentazione relativa ai contributi per premi e sovvenzioni per traduzioni (per complessivi euro 68.693,46), non presente tra gli allegati trasmessi con lo schema. In particolare, è stato trasmesso il verbale della riunione del 26 febbraio 2013 della Commissione per la ratifica dei premi nazionali per la traduzione edizione 2012, nel corso della quale sono stati individuati i beneficiari di 4 premi maggiori e di 3 premi speciali. La nota di trasmissione del verbale chiarisce, inoltre, che i premi maggiori ammontano ad euro 11.000 ciascuno, che i premi speciali ammontano ad euro 7.400 ciascuno e che euro 2.493,46 sono stati « utilizzati per le spese connesse all'erogazione dei premi ». Per quanto concerne la ripartizione disposta dall'articolo 2, la relazione per la Commissione fa presente che il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico è da attribuire a seguito di bando e di conseguente valutazione. Aggiunge, altresì, che la Direzione generale per gli archivi ha approvato nell'aprile 2012 la ripartizione dei contributi per l'anno 2013 in favore della suddetta categoria di destinatari: pertanto, la stessa categoria non soggiace alla sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 77, della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013, la sospensione suddetta – disposta fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 – opera ad libitum, fatta eccezione per il pagamento dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della prima disposizione che ha stabilito la medesima sospensione, e non ancora erogati. Ricorda, altresì, che i contributi di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono destinati agli archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 35. Al riguardo, si osserva che, a fronte dell'informazione fornita dalla relazione con riferimento ai tempi di approvazione della ripartizione 2013 per gli archivi privati di notevole interesse storico, la stessa ripartizione non risulta allegata allo schema. La ripartizione disposta dagli articoli 1 e 2 dello schema di decreto è riportata in tabella, a raffronto con gli importi relativi agli anni 2010, di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2010, 2011, come previsto dal decreto interministeriale 24 gennaio 2012, e 2012, in base al decreto interministeriale 26 ottobre 2012.

Giancarlo GALAN (Pdl) preannuncia un giudizio fortemente contrario sullo schema di decreto ministeriale in esame, poiché con il provvedimento in discussione l'Esecutivo rinuncia a svolgere la sua funzione essenziale di governo: quella di scegliere. Ritiene necessario, infatti, non procedere a tagli lineari, come fatto finora, ma scegliere dove allocare le risorse. Rileva invece che nel provvedimento all'ordine del giorno permane un'elargizione a pioggia a favore di molteplici enti, che influisce peraltro per un nonnulla sull'attività degli stessi, a parte l'importante eccezione che riguarda il contributo annuo a favore della Fondazione « La Biennale di Venezia ». In molti casi, anzi, l'istruttoria per attribuire i fondi si rileverà più costosa del contributo erogato agli enti beneficiati. Aggiunge che elargire ad istituti, seppur meritevoli, solo due o tremila euro, non modifica la sorte degli stessi, rilevando alla fine solo a meri scopi contabili. Ritiene inoltre che lo Stato non abbia predisposto un rendiconto di come siano spesi i soldi destinati alla cultura. Tiene a precisare, in conclusione, che quanto ha evidenziato ha la mera finalità di dare un forte segnale al Governo, ma non rappresenta una critica al Ministro Bray; piuttosto, anzi, un'autocritica per quello che

egli stesso non è riuscito a fare quando era Ministro per i beni e le attività culturali. Auspica, insomma, che si possa prendere spunto dall'esame dell'atto in discussione, per determinare gli eventi anziché subirli, in un settore così importante come la cultura.

Matteo ORFINI (PD) dichiara di condividere l'intervento del presidente Galan, compresa la parte finale, criticando, in particolare, il metodo dei tagli lineari alla spesa pubblica, inaugurato dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti. Nonostante ciò, rileva come la situazione drammatica nella quale si trovano gli enti culturali fa sì che se tutti i componenti della Commissione dovessero votare contro lo schema di riparto in esame ciò causerebbe la fine di molti enti che beneficiano delle risorse ivi indicate. Bisogna d'altra parte ridefinire le modalità di distribuzione delle stesse, analogamente a quanto si dovrebbe fare con riferimento al Fondo unico per lo spettacolo, come già evidenziato nel corso della recente audizione del Ministro Bray. Sottolinea inoltre come essendo estremamente limitate le disponibilità finanziarie, bisogna attentamente ragionare su come distribuirle. Preannuncia, in conclusione, il suo voto favorevole sullo schema di decreto in esame, al fine di evitare danni maggiori al settore della cultura.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) concorda con quanto affermato dal presidente Galan e dal collega Orfini, sottolineando come 2.000 euro assegnati, ad esempio, per la pubblicazione di un volume siano una cifra spesso inidonea a sostenere i costi di tali opere, non realizzando così l'intento perseguito. Ribadisce che tali stanziamenti non coprono, se non in minima parte, i costi per l'istruttoria. Auspica quindi che la materia in esame sia ricondotta ai principi della legge n. 534 del 1996, recante nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, al fine di razionalizzare le risorse stanziare.

Sergio BATTELLI (M5S) rileva che si tratta di un meccanismo di riparto degli stanziamenti che presenta più di una opacità, sia in merito ai criteri di assegnazione fissati da leggi che dispongono l'erogazione diretta di fondi a singoli enti o fondazioni, sia in merito alla distribuzione delle risorse. Salta, in effetti, subito all'occhio come la Fondazione « La Biennale di Venezia », ente che peraltro rappresenta una importante realtà del panorama culturale italiano, capace di attrarre un notevole flusso di investimenti, percepisca da sola circa più di 4 dei quasi 7 milioni di euro, di cui alla prima voce del decreto del MIBAC – di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – con cui si assegnano le risorse per l'esercizio finanziario 2013 – capitolo 3670. Ugualmente, stigmatizza che non è chiaro quale sia il criterio per cui una lista di enti, fondazioni ed associazioni – seppure importanti e storicamente affermate – debba *tout court* beneficiare di fondi – peraltro, sottolinea, decurtati di più del 13 per cento rispetto allo scorso esercizio finanziario – senza che si proceda ad una selezione dei soggetti più meritevoli di sostegno economico. Aggiunge che, in effetti, solo una parte degli stanziamenti sarà assegnata a seguito di bandi, sotto forma di contributi per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni Nazionali, per quanto riguarda il primo gruppo di destinatari; sotto forma di contributi ad archivi privati di notevole interesse storico, per quanto riguarda la seconda *tranche* di erogazioni; il resto, come osservato, attraverso una assegnazione diretta, dall'alto, senza che sia opinabile il criterio di distribuzione. Altro aspetto che ritiene assai controverso e meritevole di una riflessione è il passaggio della bozza oggi all'esame: a pagina 1 della relazione si legge che il Ministero, nell'ambito di altre programmazioni, non meglio specificate, eroga finanziamenti a soggetti che, in alcuni casi, sono già inclusi nel riparto di cui alla proposta. Osserva che è di tutta evidenza che tale approssimazione genera perplessità; non vi è chi non veda come nelle pieghe di questa generica affermazione possano nascondersi favori-

smi figli delle solite logiche che muovono il denaro in Italia. Ritiene che debba essere seriamente ridiscusso sin dalle fondamenta l'attuale sistema di attribuzione di queste voci di ripartizione, soprattutto nell'era della *spending review*, che accanto a tagli orizzontali, sorvola distrattamente su tante piccole anse di legislazione oscura in cui si annidano gli sprechi più evidenti.

Rileva che non è ammissibile un sistema calato dall'alto in cui una serie di leggi premiano singoli soggetti a danno dell'intera collettività di tutti quegli enti, fondazioni ed associazioni che vanno avanti tra mille difficoltà e spesso aggrappandosi al sostegno di singoli privati che hanno a cuore la sopravvivenza delle iniziative culturali. È quindi da censurare in modo netto tale meccanismo e aggiunge che bisogna chiedere che venga ripensato *ab origine*, nel senso di tutelare tutte le realtà e non solamente quelle di serie A. Inoltre, rimarca in modo netto che non può esser tollerato tale squilibrio nella distribuzione delle risorse, come non può essere ammesso il contributo straordinario a singole realtà in aggiunta a quello proposto dalla bozza di riparto, riferendosi, in particolare, alla contribuzione straordinaria per l'ammontare di 1 milione di euro ciascuno per le seguenti Fondazioni: Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano. Infine, proprio per dimostrare come il gruppo cui appartiene sia contrario a favoritismi e iniquità, ma non al sano sostegno delle iniziative culturali, critica aspramente il taglio di oltre il 13 per cento dei fondi destinati a tale comparto rispetto allo scorso esercizio. In conclusione, chiede, dunque, criteri più trasparenti ed equi di distribuzione e il ripristino della quota decurtata per l'esercizio finanziario 2013.

Luisa BOSSA (PD) rileva come, da un'analisi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, si evidenzia una concentrazione degli stessi verso aree territoriali dell'area tosco-emiliana d'Italia che certo non condivide, assicurando che si conosce

la musica anche nel meridione d'Italia. Manifesta perplessità per taluni specifici soggetti finanziati, quali ad esempio l'Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. Ritiene quindi necessario ridefinire i criteri per la distribuzione delle risorse, anche in base ad una più equa distribuzione territoriale delle stesse.

Nicola FRATOIANNI (SEL) dichiara di condividere molti dei concetti espressi nel corso del dibattito sul provvedimento in esame. In particolare, apprezza l'autocritica svolta testé dal presidente Galan. Evidenzia comunque che non si può, in nome di una situazione di emergenza che sta assumendo carattere permanente, sostenere che le cose non vanno bene e non agire di conseguenza per cambiarle. Ricorda quindi, come, in qualità di assessore regionale, abbia eliminato i contributi a singoli convegni, nella convinzione che i finanziamenti non debbano essere erogati in presenza di un elevato margine di discrezionalità. L'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno implica quindi sia questioni di metodo che di merito, essendo evidente come alcune aree del Paese siano escluse dai finanziamenti erogati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dopo aver sottolineato il fatto che il riparto dei fondi per l'anno 2013 giunga nella seconda parte dell'anno di riferimento – il che purtroppo non è una novità –, auspica che la relatrice proponga un parere che solleciti il Governo ad un radicale cambiamento.

Milena SANTERINI (SCpI) evidenzia come quanto emerso nel corso del dibattito odierno indichi la mancanza di criteri di programmazione nei finanziamenti alla cultura, indice di una lacunosa politica nel settore. Invita quindi la relatrice ad indicare nella proposta di parere che predisporrà criteri che modifichino tale situazione. Pensa a nuovi parametri territoriali, per esempio, ripartendo in maniera equa le risorse sul territorio nazionale; ovvero a parametri per comparti, volti a ripartire i

finanziamenti tra i vari settori della musica, dell'archivistica, delle attività espositive e così via. Ritiene necessario, infine, ponderare adeguatamente l'effetto moltiplicatore che i fondi impegnati hanno nel settore nel quale vanno ad intervenire, considerando in particolare la capacità di attrazione di risorse private che hanno talune iniziative culturali. Si possono insomma adottare criteri specifici di qualità anche al settore della cultura che auspica la relattrice voglia adeguatamente considerare.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che, da tempo, si trova ad affrontare i temi emersi nella discussione odierna, tanto che non è mai successo che la Commissione abbia ommesso di evidenziarli nei pareri approvati negli anni passati. Ritiene peraltro che l'unica alternativa per giungere ad una soluzione definitiva sia quella di modificare la disposizione normativa di riferimento: a questo obiettivo, naturalmente, sono chiamati tutti i commissari, che potrebbero far confluire le valutazioni ora espresse in un organico testo di legge, in grado di individuare forme di sostegno all'attività di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che non parcellizzino le risorse – tanto da diventare in alcuni casi inessenziali data la loro scarsa consistenza – e che siano orientate da precisi indirizzi di politiche culturali. Nel merito, desidera evidenziare un aspetto trascurato dai precedenti interventi e che attiene ai finanziamenti per il riordino e l'inventariazione di archivi privati di notevole interesse storico. Siano essi appartenenti a famiglie, associazioni o enti ecclesiastici, si tratta, evidentemente, di un patrimonio documentale di valore pubblico oltre che fondamentale per la storia d'Italia e delle comunità locali. Sottolinea infatti che rendere fruibili tali archivi – attraverso le risorse erogate dal provvedimento in parola – è intervento che rientra nell'azione di tutela e valorizzazione disposta dal Codice dei beni culturali, meritevole dell'attenzione della Commissione. Rileva, purtroppo, che la cosiddetta *spending review*, prevista dal

decreto-legge n. 95 del 2012, ha sospeso i contributi per interventi conservativi volontari fino al 31 dicembre 2015, mentre la legge di stabilità per il 2013 ha previsto che la sospensione operi *ad libitum*. Evidenza, al proposito, come il combinato disposto delle norme indicate penalizzerà fortemente il settore degli archivi e della ricerca storica, che si avvale della ricerca diretta sulle fonti documentarie. Pertanto chiede alla relattrice di valutare l'opportunità che nel parere si faccia riferimento ad una modifica sostanziale della normativa richiamata.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI, intervenendo per una precisazione, tiene ad assicurare che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione sul provvedimento in esame prima della sua adozione definitiva, anche oltre il termine per la sua espressione.

Sandra ZAMPA (PD), dopo aver affermato di concordare con quanto sostenuto dalla collega Ghizzoni, rileva come sia opportuno realizzare uno studio comparativo sul finanziamento pubblico degli enti culturali degli altri Paesi. Tale attività dovrà dar luogo a delle proposte di modifica e del sistema di finanziamento che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovrà prendere in considerazione, al fine di adottare le decisioni conseguenti. Rileva inoltre come alcuni interventi previsti dallo schema di regolamento in esame appaiano un'*elemosina* per i soggetti beneficiari, considerata l'esiguità delle risorse impiegate. Dopo aver ricordato che è meglio finanziare integralmente un progetto piuttosto che destinare risorse a progetti che certamente non saranno portati a termine, auspica che stanziamenti destinati al settore culturale possano favorire l'occupazione dei giovani.

Roberto RAMPI (PD) dopo aver affermato che la Commissione non è chiamata a fare dichiarazioni di intenti, ma a prendere decisioni da legislatore, precisa che in considerazione dell'urgenza di provvedere

nel settore in esame potrebbe essere utile che il Governo intervenisse con un decreto-legge per correggere l'attuale meccanismo di ripartizione dei fondi che penalizza anche l'innovazione. È evidente, inoltre, un problema di distribuzione territoriale delle risorse. Aggiunge infatti che devono essere finanziate solo iniziative che abbiano carattere nazionale, mentre spetta agli enti territoriali minori la sovvenzione di eventuali altri interventi di carattere culturale che abbiano rilievo esclusivamente locale.

Tamara BLAZINA (PD) constata che sugli aspetti generali del tema in esame c'è condivisione tra i membri della Commissione, ciò indicando la volontà di realizzare qualcosa di utile per il settore culturale. Evidenzia quindi l'opportunità che ciascun commissario porti la propria esperienza in Commissione, in relazione alle precedenti esperienze svolte nei territori. Precisa dunque che tra i criteri per l'attribuzione delle risorse va intanto utilizzato quello che fa riferimento alla specificità delle singole aree del Paese; si devono valorizzare, inoltre, le diversi componenti del settore culturale ovvero la musica, l'arte e tutte le altre espressioni della cultura. Ricorda come, in veste di vicepresidente della Commissione cultura della regione Friuli-Venezia Giulia, abbia distinto tra iniziative culturali di carattere regionale e quelle più prettamente locali. Ritiene quindi che il Governo debba privilegiare, anche con riferimento al provvedimento in esame, le iniziative a livello nazionale rispetto a quelle locali. Rileva anch'essa, quindi, come essendosi già nel mese di luglio, le risorse per il 2013 saranno erogate effettivamente solo a fine anno, ciò impedendo agli enti una adeguata programmazione che in realtà dovrebbe avere una prospettiva temporale almeno triennale. Segnala, infine, che la progressiva riduzione dei fondi sta creando rilevanti problemi all'intero settore, che auspica possano essere risolti al più presto.

Giancarlo GALAN, *presidente*, auspica anch'egli che le considerazioni emerse nel

corso della discussione siano recepite nella proposta di parere del relatore, anche in riferimento all'individuazione di una nuova normativa di riferimento per il riparto dei fondi tra gli enti in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2013.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, riterrebbe opportuno proseguire l'esame del provvedimento, per giungere ad una sua rapida approvazione.

Maria COSCIA (PD), in considerazione dell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea e dei successivi punti all'ordine del giorno, stante la complessità della materia, riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, ritiene che la Commissione possa proseguire l'esame del provvedimento, inserendolo all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 25 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, assicura che sarà sua cura verificare l'evenienza prospettata dal collega Gallo, tenendo pe-

raltro debitamente conto dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 Galan.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Basilica Palladiana, sita nella Piazza della Signoria in Vicenza. Sottolinea come la normativa vigente non preveda una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, l'articolo 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – decreto legislativo n. 42 del 2004 – dispone che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale « gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » e, all'articolo 129, fa salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Nei casi analoghi più recenti si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, concernente la « Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone », nonché dei due decreti del Presidente della Repubblica, entrambi del 18 marzo 2008, recanti, « Dichiarazione di Monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine », e « Dichiarazione di Monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano ». Ricorda che, con nota con protocollo n. 9206 del 6 marzo 2006, l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali ha osservato come non sia

casuale la scelta del Codice di « menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell'ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell'oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di 'cosa' suscettibile di essere riconosciuta 'bene culturale'. Peraltro, evidenzia che ciò « non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite anche qualificandolo monumento nazionale » ed è ciò che si vuole realizzare con questa proposta di legge. Esaminando, quindi, l'oggetto del provvedimento, per esprimere con parole qualcosa che solo il senso della vista può rendere, ritiene di doversi affidare ad un'espressione di Goethe: « Non è possibile descrivere l'impressione che fa la Basilica di Palladio » (Johann Wolfgang von Goethe, *Viaggio in Italia*, lettera del 19 settembre 1786).

Rileva, infatti, che entrando in Piazza dei Signori a Vicenza basterà guardarsi intorno per cogliere la magnificenza dell'opera di Palladio, vera protagonista della città. La Basilica Palladiana, opera paradigmatica dell'architettura palladiana, si trova nel luogo più rappresentativo della città che ha accolto e visto crescere il grande architetto, la Piazza dei Signori, che si estende nel luogo già occupato dal foro della città romana e, poi, dalla platea del comune medievale. Ricorda che il nome della Basilica è indissolubilmente legato al ricordo dell'architetto rinascimentale Andrea Palladio, che riprogettò il Palazzo della Ragione, antica sede dell'autorità civile, aggiungendo alla preesistente costruzione gotica le celebri logge in marmo bianco a serliane. È proprio il Palladio a coniare per l'edificio un nome coerente con le sue convinzioni: « Basilica », come nell'antica Roma veniva chiamato il luogo dove si gestivano la politica e gli affari più importanti. Aggiunge che il progetto segna la consacrazione artistica di Palladio e inaugura il nuovo volto di Vicenza, ispirato alla classicità, come indica lo stesso nome di Basilica, assegnato alla costruzione in riferimento agli edifici

della Roma antica dove si discutevano politica e affari. Ricorda, al riguardo, che – un tempo sede delle magistrature pubbliche di Vicenza – oggi la Basilica Palladiana, dotata di tre spazi espositivi indipendenti, è teatro di mostre d'architettura e d'arte. Dal 1994, con le altre opere architettoniche realizzate dal Palladio a Vicenza, è annoverata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Evidenzia, infine, che la prospettiva è quella di fare della Basilica un vero e proprio catalizzatore delle eccellenze vicentine e propulsore di nuovi stimoli culturali. Per le ragioni esposte, auspica una pronta approvazione della proposta di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
C. 544 Verini.*

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE IN COMMISSIONE E ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).

1. Al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino complessivo della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica e di accompagnatore turistico;

b) prevedere percorsi formativi per l'esercizio della professione;

c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;

d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

e) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

VII/1326/2. 01. Costantino, Fratoianni, Giordano, Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sul diritto d'autore venga trasferito, in modo

da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello *status* di opera orfana;

d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo *status* di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.

VII/1326/12. 01. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a se-

guire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a bibliote-

che, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sui il diritto d'autore venga trasferito, in modo da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello *status* di opera orfana;

d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo *status* di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.

12. 01. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

VII/1326/12. 02. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale.

12. 02. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi spettano distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali i medesimi hanno conferito mandato;

b) stabilire che i compensi derivanti dagli anzidetti diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;

c) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi di cui sopra siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;

d) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera c);

e) prevedere l'irrinunciabilità e la non cedibilità dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi dai medesimi interpretati.

13. 05. Gianluca Pini, Prativiera, Caparini.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea

abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

VII/1327/3. 1. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

a seguito di tale legge, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea e ha sdoppiato la precedente « legge comunitaria annuale », vengono esaminati per la prima volta in Parlamento due distinti provvedimenti in esame e cioè: la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria;

come previsto dalla citata legge n. 234, il Governo ha quindi presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587), l'altro recante

disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013 – A.S. 588);

viene segnalato l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;

a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame;

il disegno di legge in esame (C. 1326) delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B; tra questi allegati si segnala, sotto il profilo delle competenze della Commissione cultura, due direttive presenti nell'allegato B della nuova legge di delegazione europea, per le quali l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame prevede l'espressione di pareri da parte dei competenti organi parlamentari di Camera e Senato: si tratta della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il cui termine di recepimento è il 1° novembre 2013 e della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, il cui termine di recepimento è il 29 ottobre 2014;

la citata direttiva 2011/77/UE modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi, nel presupposto dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l'arco della loro vita;

la medesima direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico;

la stessa direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola «*use it or lose it*»). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore

può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali;

la medesima direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto (irrinunciabile) di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all'artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico;

per quanto concerne poi la direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, essa disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico;

un'opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata;

la direttiva indicata disciplina, nel dettaglio, lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente degli eventuali titolari di diritti, prima di stabilire se un'opera debba essere considerata orfana (articolo 3); il principio del riconoscimento reciproco di uno status di opera orfana (articolo 4); gli utilizzi consentiti di opere

orfane (articolo 6). Entro l'ottobre 2015, sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione della direttiva, è previsto un riesame della stessa;

è sicuramente necessaria un'armonizzazione comunitaria in materia e, considerati gli oneri che deriverebbero dallo svolgere la 'ricerca diligente' per rintracciare l'eventuale titolare di diritti d'autore e ciò, in primo luogo, per i ritardi che tale ricerca potrebbe determinare, bloccando di fatto le digitalizzazioni di massa che stanno avvenendo nelle biblioteche italiane, certamente un po' in ritardo rispetto al resto d'Europa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) si prevedano per le opere orfane fuori commercio modalità semplificate per lo svolgimento della ricerca diligente;

b) si valuti la possibilità di delegare il Governo, al fine di semplificare le « ricerche diligenti » (onerose) da parte di biblioteche – che in genere hanno poche o scarse risorse – ad adottare un decreto legislativo con il quale fare ordine tra le banche dati esistenti, di soggetti pubblici o

privati, in materia di diritto d'autore, per garantire che sia sempre identificabile e raggiungibile un titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi. Nel caso in cui nella banca dati una certa opera o fonogramma non sia inserita, vi sia la possibilità di farla inserire da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché di archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico, in modo da creare una presunzione di ricerca diligente espletata, nel caso in cui – entro 12 mesi dall'inserimento nella banca dati – non sia identificato un avente diritto sui diritti d'autore o questi non si renda identificabile;

c) qualora, successivamente alla digitalizzazione e diffusione dell'opera orfana, si faccia avanti un avente diritto su tali opere, la remunerazione che gli deve essere riconosciuta per lo sfruttamento dell'opera sia ridotta del maggior valore che l'opera ha acquistato grazie alla diffusione seguente alla digitalizzazione, considerato che le opere digitalizzate sono opere che non hanno valore commerciale, ma che potrebbero riaverlo proprio grazie alla diffusione da parte di biblioteche o archivi.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013
(C. 1327 Governo, approvato dal Senato).**

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

a seguito di tale legge, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea e ha sdoppiato la precedente « legge comunitaria annuale », vengono esaminati per la prima volta in Parlamento due distinti provvedimenti in esame e cioè: la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria;

come previsto dalla citata legge n. 234, il Governo ha quindi presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587), l'altro recante

disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013 – A.S. 588);

viene segnalato l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;

a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame;

per quanto riguarda l'esame del disegno di legge europea 2013 (C.1327), l'esame – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di propria competenza, si fa presente che l'articolo 3 di questo disegno di legge, ed in particolare il comma 3, concernente disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, appare attenerci ad aspetti di competenza anche della VII Commissione cultura;

l'articolo 3 del disegno di legge in esame è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK (*c.d. pre-infrazione*), prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale;

nello specifico, il medesimo articolo 3, al comma 1, prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale e che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro abbia efficacia su tutto il territorio nazionale;

lo stesso articolo 3, al comma 2, dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adeguava determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di

libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione;

il medesimo articolo 3, al comma 3, sempre, infine, dispone che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Pini ed altri 13.05.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).**PARERE APPROVATO**

La Commissione;

esaminato per quanto di propria competenza il Documento in oggetto,

premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, oltre alla Legge di delegazione europea e alla Legge europea, concludendo tale esame con l'approvazione di un parere, al fine di favorire una trattazione unica delle questioni attinenti alle cosiddette « fase ascendente » e « fase discendente » del diritto comunitario e di configurare in tal modo una sorta di « sessione comunitaria » parlamentare;

considerato che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto delle attività intraprese dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Si tratta, pertanto, di un documento che sintetizza le azioni svolte dal Governo italiano nel 2012;

ricordato che la Relazione in esame è suddivisa in 4 parti: la prima è relativa allo stato di avanzamento del processo di integrazione europea, la seconda riguarda le politiche settoriali, la terza concerne il funzionamento degli strumenti preordinati a garantire la partecipazione al processo di integrazione e la quarta descrive le politiche di coesione;

preso atto che le parti di interesse della Commissione cultura si trovano prevalentemente nella parte seconda (*Partecipazione dell'Italia al processo decisionale e alle attività dell'Unione europea nel 2012*), con particolare riferimento alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1), all'Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2) all'istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6) alla cultura (capitolo 7) e alla ricerca (capitolo 10), e in particolare:

1) Tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1)

In tema di proprietà intellettuale, la Commissione Europea, l'11 luglio 2012, ha adottato una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno; tale intervento ha per obiettivi una maggiore trasparenza e *governance* delle società di gestione collettiva e la concessione di diritti d'autore multi-territoriali pur se il campo di applicazione soggettivo – escludendo le società fuori dall'Unione – rende possibile la creazione di società *off-shore* in concorrenza con le società UE, senza le limitazioni stabilite dalla proposta per quanto riguarda la trasparenza.

La Direttiva sugli utilizzi consentiti delle opere orfane (2012/28/UE del 25 ottobre 2012) – oggetto di recepimento interno tramite il disegno di legge di

delegazione europea per il 2013 – ha come obiettivo l'uso transfrontaliero in rete delle opere orfane pubblicamente accessibili, con l'eccezione di quelle fotografiche. Essa delinea un quadro giuridico comune che riguardi le opere orfane utilizzate a scopi di interesse pubblico. Sulla Direttiva l'Italia ha rilevato alcune criticità inerenti alle opere d'ingegno italiane, suscettibili di essere messe in rete senza adeguata tutela anche per la mancata armonizzazione delle leggi nazionali e per l'introduzione della fattispecie « opere inedite ».

2) Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2)

Nel corso del 2012 l'Italia ha raggiunto importanti traguardi con l'approvazione da parte della Commissione del « Piano Nazionale Banda Larga Italia » per garantire in tutto il territorio la connettività, finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali per 850 milioni di euro. Inoltre è stato approvato il « Piano Banda ultra Larga » per la realizzazione di reti di nuova generazione per oltre 500 milioni di investimenti da parte delle Regioni del Sud Italia.

3) Istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6)

Nel settore dell'istruzione le aree prioritarie di intervento hanno riguardato il rafforzamento del ruolo dell'educazione nella « Strategia Europa 2020 », con particolare attenzione al nuovo programma di azione comunitaria *Erasmus for all*; la modernizzazione dell'istruzione superiore e la promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali.

Nello specifico, al paragrafo 6.1 sono indicate le aree di prioritario intervento in merito all'istruzione.

La « Strategia Europa 2020 », con riguardo al quale nel 2012 è stato portato avanti il nuovo regolamento, non ancora approvato, *Erasmus for all* (che assumerà in futuro il nome Erasmus+) che dovrebbe

integrare dal 2014 in un unico programma i programmi esistenti: in esso confluiranno gli attuali programmi di apprendimento permanente (*Erasmus*, Leonardo da Vinci, *Comenius e Grundtvig*), Youth in Action, e cinque programmi di cooperazione internazionale (*Erasmus Mundus*, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializzati). Il fine riguarda una razionalizzazione di tali programmi e, soprattutto, l'ampliamento della platea dei destinatari.

In questo senso esso porrà maggiormente l'accento sul sostegno agli insegnanti, ai formatori, a coloro che erogano informazioni e agli operatori giovanili a motivo della loro importanza in quanto « moltiplicatori » di conoscenze.

L'altro grande obiettivo della strategia Europa 2020 consiste nel ridurre la dispersione scolastica portandola dal 14 per cento a meno del 10 per cento. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo *Erasmus* per tutti dovrebbe sostenere la modernizzazione a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, dalla prima infanzia sino al livello secondario e alla formazione professionale iniziale (6.1.2.).

La stesura del Rapporto nazionale di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente. L'obiettivo dichiarato è la confrontabilità dei diversi sistemi nazionali di qualificazione. A tal fine, dal 1° gennaio 2014 tutte le certificazioni rilasciate dall'Italia e referenziate nel Rapporto dovranno avere un riferimento all'EQF (Quadro europeo delle qualificazioni), comune a tutti gli Stati membri.

Sullo stesso piano è stata data prosecuzione all'azione di supporto del Centro nazionale *Europass* Italia, funzionante presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), che fornisce informazioni sugli strumenti disponibili per la trasparenza di competenze e certificazioni individuali; l'innalzamento delle competenze è stato perseguito attraverso le azioni svolte nell'ambito del Sistema Nazionale di valuta-

zione, incentivando la valorizzazione del rapporto tra dimensione formale e informale della formazione e il riconoscimento delle esperienze maturate nel terzo settore, nel volontariato e nell'associazionismo.

La promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico (6.1.3) finanziate con i fondi strutturali, relativamente alla quale il Governo, tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è adoperato su vari campi, tra i quali, in particolare il miglioramento degli ambienti scolastici, la valutazione e l'autovalutazione delle scuole, la lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento degli studenti, il raccordo scuola-lavoro nell'ambito dei progetti PON («Ambienti per l'apprendimento» e «Competenze per lo sviluppo»). Di particolare importanza la realizzazione di prototipi di azioni educative svolti da reti di scuole e Onlus in aree di grave esclusione sociale e culturale per la promozione del successo formativo.

4) L'azione italiana nell'ambito delle politiche per la Gioventù (par.6.2) si è concentrata sui percorsi di transizione tra scuola e lavoro, con particolare attenzione ai giovani a rischio di esclusione sociale, promuovendo la valorizzazione del rapporto tra dimensione formale e informale della formazione e il riconoscimento delle esperienze maturate nel terzo settore, nel volontariato e nell'associazionismo.

Nel campo della partecipazione dei giovani alla vita democratica e della cooperazione europea nel settore della gioventù, il Paese, attraverso il Ministero per l'integrazione e la cooperazione internazionale, ha partecipato al Rapporto 2012 congiunto sulla partecipazione e istruzione sociale dei giovani provenienti da un contesto migratorio, che impegna gli Stati al dialogo interculturale, al riconoscimento delle organizzazioni giovanili e alla valorizzazione delle esperienze pilota.

5) Con riferimento alle politiche per lo sport (paragrafo 6.3) l'Italia ha contribuito all'adozione degli atti in materia di sport,

in particolare partecipando al gruppo di lavoro «*Good governance*» nello sport, al gruppo di lavoro «antidoping» e al sottogruppo «antidoping nello sport dilettantistico» oltre che ad altre iniziative.

6) L'Agenda europea della cultura (paragrafo 7.1.1) ha costituito nel 2012 – secondo la premessa alla Relazione consuntiva in esame – uno degli ambiti principali di attività del Governo nel settore culturale, in particolare per i lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura di persone a rischio di esclusione, promozione delle *partnership* creative. In tale ambito ha promosso il *focus point* «Capitali europee della cultura», il *focus point* «Marchio del patrimonio europeo» e il progetto dedicato ai pellegrinaggi transnazionali.

Con riferimento alla circolazione dei beni culturali (paragrafo 7.1.2), il Governo italiano ha partecipato alle riunioni del comitato consuntivo per l'esportazione e ritorno dei beni culturali, costituito nell'ambito della Direzione generale per la fiscalità e l'unione doganale (DG TAXUD) della Commissione europea.

Per quanto riguarda le politiche di coesione in materia di cultura è in corso l'elaborazione della nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020, in prospettiva della quale il Governo ha elaborato uno specifico documento. Si sottolinea altresì nella Relazione che le risorse del cosiddetto «Grande progetto Pompei» – trasmesso ufficialmente il 26 novembre 2011 dalle autorità italiane alla Commissione europea – sono a valere sui fondi del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo».

È inoltre operante la Rete per la *governance* delle politiche culturali per supporto ad alcune Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

7) In tema di ricerca, una delle attività più rilevanti è stata la partecipazione al 7° Programma quadro della ricerca e dello

sviluppo tecnologico: al riguardo, si rileva che, a fronte di un *budget* già speso di circa 34 miliardi di euro per l'attuazione del Programma, il ritorno italiano ammonta a 2,825 miliardi di euro, pari all'8,33 per cento del *budget* stesso.

Oltre a ciò, sono da evidenziare il progetto *Horizon 2020* e la programmazione congiunta nella cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca, quest'ultima riguardante i programmi di ricerca pubblici in un numero ristretto di settori quali ambiente, energia, salute, invecchiamento, città del futuro. Vi sono poi le iniziative tecnologiche congiunte, o *Joint technology initiatives* (JTI), che mirano a rafforzare i comuni orientamenti strategici nella ricerca, ed altre azioni tra cui il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, che ha il suo cardine nel Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

Per quanto riguarda infine i risultati registrati nell'attuazione del Programma operativo nazionale (PON) per le regioni della convergenza « Ricerca e competitività 2007-2013 », con riferimento agli obiettivi programmatici fissati nella Relazione programmatica per l'anno 2012, i medesimi – rende noto la Relazione consuntiva – sono stati pienamente realizzati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) venga maggiormente tutelata la proprietà intellettuale delle opere d'ingegno italiane a causa della loro eventuale messa in rete senza adeguata protezione;

b) si incrementi l'internazionalizzazione del sistema formativo, scolastico e universitario ampliando la mobilità non solo degli studenti ma anche degli insegnanti, dei formatori e degli operatori giovanili come moltiplicatori di conoscenza;

c) si promuovano in particolare le politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali ed in particolare la valutazione e l'autovalutazione delle scuole, la lotta alla dispersione scolastica attraverso i PON, l'orientamento degli studenti, il raccordo scuola-lavoro, il miglioramento degli ambienti, garantendo i pagamenti rispetto agli impegni di spesa sulle risorse disponibili;

d) si persegua l'obiettivo di confrontare i sistemi nazionali delle qualificazioni per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nel rispetto delle diversità dei sistemi educativi, creando adeguate strategie per favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica, promuovendo l'educazione alla cittadinanza, operando per l'inclusione degli studenti migranti;

e) si operi per una maggiore cooperazione europea nel campo della ricerca, sia per quanto riguarda i programmi quadro, sia *Horizon 2020*, sia i PON.